



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO TARANTO

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288  
<http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> – e-mail: [cp-taranto@pec.mit.gov.it](mailto:cp-taranto@pec.mit.gov.it)

### ORDINANZA

**Oggetto:** Attività di sostituzione manichette flessibili e successivo collaudo del campo boe raffineria Eni - Mar Grande di Taranto;

**Località:** Mar Grande Taranto;

**Data:** dal 10.07.2026 al 15.11.2026;

**Ditta esecutrice:** SOMMOZZATORI Società Cooperativa.

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Taranto,

**VISTA** l'istanza assunta a protocollo con n. 25863 in data 15.07.2026, avanzata dalla società "SOMMOZZATORI Società Cooperativa" al fine di effettuare, attività di sostituzione manichette flessibili e successivo collaudo del campo boe raffineria Eni - Mar Grande di Taranto;

**PRESO ATTO CHE** le attività di cui trattasi, della durata presunta di n. 129 (centoventinove) giorni nell'arco temporale dal 10.07.2026 al 15.11.2026 saranno effettuate con l'utilizzo del pontone "TARANTO", del rimorchiatore "PR20", della motobarca "ONICE", della motobarca "DIVER II", della motobarca "LINUS", della motobarca "DORADO 20", e delle piattaforme galleggianti denominate "S. ELIGIO II", "S.ELIGIO III" e unità denominata "KINETIC AG", mezzi iscritti rispettivamente ai nn. TA4597, TA4660, TA4603, TA4682, TA4718, TA4748, TA4749, BA343 dei RR.NN.MM. e GG. tenuti da questa Capitaneria di porto e Capitaneria di porto Bari nonché mediante personale Operatore tecnico subacqueo (O.T.S.) della medesima società;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni a cose e di salvaguardare l'incolumità delle persone, di garantire la sicurezza della navigazione, nonché di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui trattasi;

**VISTO** il messaggio n. 0026616 M\_D MARSUD RG25 in data 06.07.2026, con il quale il Comando Marittimo Sud ha espresso il proprio nulla osta;

**VISTE** le norme del Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), reso esecutivo con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale e in particolare gli artt. 6 e 14;

**VISTO** il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto, approvato con ordinanza n. 589/2022 in data 11.12.2022;

**VISTI** gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione — parte marittima;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## RENDE NOTO

che la società SOMMOZZATORI Società Cooperativa eseguirà, per una durata di n. 129 giornate da individuarsi dal giorno 10 luglio 2026 al giorno 15 novembre 2026, in ore diurne, effettuerà attività di sostituzione manichette flessibili e successivo collaudo del campo boe raffineria Eni - Mar Grande di Taranto; le attività dovranno essere svolte all'interno di un'area circolare del raggio di 50 mt, il cui centro è individuato da un punto (in corrispondenza della Boa-Pontone) avente le seguenti coordinate geografiche come da stralcio planimetrico in allegato.

**LAT. 40°27'19.83"N – LONG. 017°12'18.70"E**

(Datum di riferimento WGS-84)

Le attività di cui al "rende noto", saranno effettuate con l'utilizzo del pontone "TARANTO", del rimorchiatore PR20, della motobarca "ONICE", della motobarca "DIVER II", della motobarca "LINUS", della motobarca "DORADO 20", e delle piattaforme galleggianti denominate "S.ELIGIO II", "S.ELIGIO III" e unità denominata "KINETIC AG", mezzi iscritti rispettivamente ai nn. TA4597, TA4660, TA4603, TA4682, TA4718, TA4748, TA4749, BA343 dei RR.NN.MM. e GG. tenuti da questa Capitaneria di porto, e Capitaneria di porto Bari nonché mediante personale Operatore tecnico subacqueo (O.T.S.) della medesima società;

## ORDINA

### Articolo 1

Fermi restando i divieti già vigenti sulla base del vigente Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto, **dal 10 luglio 2026 al 15 novembre 2026**, è interdetto a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dello specchio acqueo indicato nel "rende noto". Le unità in navigazione in prossimità del medesimo dovranno procedere con cautela e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi nautici impiegati nei lavori, osservando scrupolosamente le norme per prevenire gli abbordi in mare, prestando massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dalle citate unità, oltre che all'eventuale presenza in acqua degli operatori O.T.S. sopra menzionati.

### Articolo 2

La presente ordinanza non esime la società esecutrice delle attività di che trattasi dal munirsi di tutte le autorizzazioni e nulla osta di competenza di altre Amministrazioni all'uopo necessari per l'espletamento dei lavori in questione, oltreché dagli obblighi imposti dalle autorizzazioni già rilasciate.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della tutela della sicurezza della navigazione, ferme restandole competenze di ogni altro Organo/Ente, in particolare in relazione ai profili di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), ivi compresi gli obblighi a carico delle figure all'uopo previste nell'ambito di eventuali contratti pubblici (R.U.P./D.E.C.), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabile.

La società esecutrice, inoltre, è direttamente responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a persone e cose in dipendenza delle operazioni di cui trattasi. A tal fine l'Amministrazione marittima si dichiara manlevata da qualsiasi azione, presente e futura, che potrà essere intentata da terzi in dipendenza delle attività in questione.

### Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata nell'apposita pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze](http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze)

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo luglio 2005, n. 171,

fatta salva ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile e ferma restando ogni eventuale responsabilità civile derivante dall'illecito.

La presente ordinanza non si applica alle unità dello Stato impiegate in servizi istituzionali a carattere d'urgenza fermo restando che la responsabilità della conduzione della navigazione nello specchio acqueo interessato è di esclusiva responsabilità del Comandante dell'unità.

**IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Leonardo DERI**

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*

**LEONARDO DERI**

*In Data/On Date:*

**giovedì 9 luglio 2026 14:18:31**



[illegible]

